

**TRIBUNALE DI GENOVA
IL GIUDICE ISTRUTTORE**

sciogliendo la riserva di cui all'udienza che precede;

rilevato, quanto al fallimento della resistente VENDITRICE s.p.a., che, come ritiene la giurisprudenza, *“L'improcedibilità del giudizio tra il creditore ed alcuno dei condebitori, determinata dal fallimento di quest'ultimo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori "in bonis" nella sede ordinaria, senza essere attratto nella competenza del tribunale fallimentare”* (v. Cass. n. 8366 del 20/6/2000; in termini, Cass. n. 9211 del 1/9/1995);

ritenuto, pertanto, in analogia a tale principio:

- che debba essere dichiarata l'interruzione del presente processo con riferimento a VENDITRICE s.p.a.;

- che la causa possa invece procedere nei confronti di BANCA s.p.a.;

rilevato, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da BANCA s.p.a.:

- che parte ricorrente conclude innanzitutto per *“dichiarare lo scioglimento dei due contratti di acquisto dei diamanti (...) e per l'effetto condannare VENDITRICE s.p.a. e BANCA s.p.a. in solido fra loro alla restituzione del capitale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi (...)”*;

- che è pacifico in causa che i contratti di acquisto dei diamanti siano stati stipulati tra CLIENTE e VENDITRICE s.p.a. e il prezzo sia stato incassato da quest'ultima. La circostanza emerge comunque dai contratti prodotti da entrambe le parti;

ritenuto pertanto:

- che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di BANCA s.p.a. debba essere accolta con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto e restituzione del prezzo, oltre accessori, dato che l'estraneità della banca resistente a tali domande deriva dalla stessa prospettazione di parte ricorrente (v. Cass. n. 14468 del 30/5/2008);

- che la legittimazione passiva della convenuta BANCA s.p.a. sussista invece con riferimento alla domanda di risarcimento danni;

rilevato pertanto, passando al merito e con riferimento a tale ultima domanda:

- che parte attrice afferma genericamente che i funzionari offrivano e *“sponsorizzavano”* operazioni rischiose, tra cui quella oggetto di causa; garantivano il valore e la certificazione dei beni compravenduti; proponevano ai propri correntisti l'acquisto dei diamanti; operavano, in dette operazioni, come controparte sostanziale dei correntisti medesimi; fornivano false informazioni e omettevano informazioni essenziali;

- che tutte dette affermazioni sono puntualmente contestate in fatto dalla banca resistente, che afferma di aver avuto un ruolo sostanzialmente limitato al mero collegamento tra il cliente e VENDITRICE, mentre le informazioni sugli investimenti erano predisposte unicamente dalla medesima VENDITRICE;

Ordinanza, Tribunale di Genova, Giudice Pietro Spera, dell'11 aprile 2019

- che, a sostegno di tale contestazione, la banca resistente fa riferimento a quanto previsto nell'Accordo di collaborazione tra VENDITRICE e BANCA (doc. 3), nei contratti relativi alle operazioni oggetto di causa (docc. 4 e 5) nonché nel dépliant informativo (doc. 6);

- che a fronte di ciò, parte ricorrente non deduce – né tantomeno prova - alcuno specifico e concreto comportamento decettivo dei funzionari della banca nei confronti della Sig.ra CLIENTE, limitandosi ad invocare le risultanze del provvedimento della AGCM dell'ottobre 2017 (doc. 7 ricorrente), oltre che la notorietà dei fatti, e a chiedere CTU sul valore del diamanti;

ritenuto tuttavia – e a prescindere da ogni considerazione circa il fatto che il provvedimento dell'AGCM attualmente non è definitivo:

- che gli accertamenti in fatto e l'applicazione di sanzioni da parte di AGCM dimostrano al più che vi siano stati casi in cui la banca ha fornito ad alcuni clienti informazioni ingannevoli circa la sicurezza dell'acquisto di diamanti, ma non che ciò sia accaduto nel caso di specie;

- che invece la chiesta condanna al risarcimento danni presupponga l'accertamento in concreto di comportamenti decettivi da parte di personale della banca nei confronti della Sig.ra CLIENTE, dante causa del ricorrente;

- che pertanto, nella specie, manchi la prova della responsabilità della banca convenuta;

rilevato ad abundantiam:

- che parte resistente ha chiesto il risarcimento dei danni unicamente con riferimento "all'interesse in titoli di stato dai singoli investimenti al saldo";

- che tuttavia parte ricorrente – a fronte della precisa contestazione sul punto di controparte - non ha fornito (né si è offerta di fornire) alcuna prova né indizio che la Sig.ra CLIENTE, in alternativa all'acquisto dei diamanti, avrebbe acquistato titoli di stato, né che li avesse acquistati in passato;

- che, anzi, dalla stessa prospettazione di parte ricorrente emerge che la Sig.ra CLIENTE: "persona semplice e di modesta cultura, sempre vissuta con i genitori e mai impiegata in alcuna attività lavorativa, nel 2006, a seguito della cessione di un appartamento lasciatole in eredità da uno zio aveva depositato sul proprio conto corrente una ingente somma che da allora al momento della morte è stata sensibilmente erosa dagli investimenti e dalle operazioni finanziarie prospettate dalla banca";

"per la Sig.ra CLIENTE le somme depositate sul c/c era come se non ci fossero giacché mai la stessa ebbe a prelevarle o a disporre in maniera particolare";

"ben penso la banca di offrire operazioni di investimento via via sempre più rischiose (acquisto di obbligazioni emesse dallo stesso istituto di credito, obbligazioni SICAV e Banca) fino ad arrivare al 'brillante investimento'";

ritenuto pertanto che neppure sia stata fornita la prova del danno richiesto;

ritenuto in conclusione:

- che le domande di parte ricorrente nei confronti di BANCA debbano essere respinte;

- che parte ricorrente debba essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla medesima BANCA (compensi medi, fasi studio e introduttiva);

P.Q.M.

Ordinanza, Tribunale di Genova, Giudice Pietro Spera, dell'11 aprile 2019

- dichiara interrotto il presente giudizio nei confronti di VENDITRICE s.p.a.;
- respinge le domande di parte ricorrente nei confronti di BANCA s.p.a.;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta BANCA s.p.a., che liquida in complessivi € 3.980 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Genova, 11/4/2019.

Il Giudice istruttore
Pietro Spera

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS